

comunitario continuerà a gravare il rischio inerente al cambio¹. Altre informazioni al riguardo figurano all'allegato 8 (cfr. la scheda sul regolamento finanziario).

6. Il passaggio all'euro avrà altri effetti sul funzionamento del bilancio comunitario, in particolare per quanto riguarda le operazioni di tesoreria e la gestione finanziaria. Dato il loro carattere operativo, questi effetti saranno esaminati nella sezione D.

Le entrate e uscite dei bilanci CECA e FES sono disciplinate da disposizioni a sé stanti (cfr. allegato 2). In entrambi i casi, i contributi e i pagamenti sono calcolati in ecu, cosicché il passaggio all'euro dovrebbe effettuarsi senza complicazioni.

B.2. LA POLITICA AGRICOLA

7. Secondo le attuali norme agromonetarie, i prezzi e gli altri importi sono calcolati in ecu, benché siano pagati o riscossi dagli Stati membri nella moneta nazionale. A tale scopo ci si serve dei tassi di conversione per l'agricoltura e la data di riferimento per la conversione è quella del fatto operativo¹. I tassi di conversione per l'agricoltura seguono l'andamento del tasso di cambio giornaliero con un certo ritardo, maggiore nel caso in cui una moneta nazionale si apprezzi nei confronti dell'ecu piuttosto che nel caso contrario. Quando la rivalutazione di una moneta comporta un ribasso considerevole del tasso di conversione per l'agricoltura e quindi dell'entità dei prezzi e degli importi nella moneta nazionale, può essere accordato un sussidio finanziario temporaneo per compensare le perdite di reddito subite dai produttori agricoli.
8. Ogni mese, la sezione "garanzia" del FEAOG rimborsa agli Stati membri, nella rispettiva moneta nazionale, le spese da essi sostenute per la PAC. Ai fini della contabilità di bilancio, tali pagamenti vengono convertiti in ecu al tasso contabile⁵. Questo sistema porta dunque a divari sistematici tra i prezzi e altri importi determinati in ecu nell'ambito della PAC e gli importi che vengono infine registrati nei conti di bilancio. La tabella all'allegato 3 mostra che i divari tra i tassi di conversione agromonetari e i tassi di mercato sono in genere inferiori al 3 o 4% nella maggior parte dei settori d'intervento, benché possano raggiungere punte superiori al 10% per certi paesi e per determinati tipi di importi. A titolo indicativo, una differenza globale dell'1% tra i tassi di conversione e i tassi di mercato corrisponde a circa 400 milioni di ecu di spese.

¹ Già nel 1994 la Commissione ha presentato una proposta analoga, intesa a modificare l'articolo 11 del regolamento finanziario nel senso che il bilancio fosse non solo stilato ma anche eseguito in ecu, eccetto quando un regolamento settoriale prevedesse altrimenti. A quell'epoca, alcuni Stati membri avevano presentato riserve su un simile uso generalizzato dell'ecu, ma per motivi specifici non direttamente pertinenti alla situazione attuale.

⁴ La data alla quale è stato conseguito lo scopo economico dell'operazione, come definito nella normativa della PAC.

⁵ Il tasso contabile corrisponde al tasso di cambio dell'ecu il giorno 10 del mese successivo a quello durante il quale è stata dichiarata la spesa.

9. L'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999 avrà varie ripercussioni sul regime agromonetario:
- nel caso degli Stati membri partecipanti, il bilancio comunitario rimborserà di norma in euro le spese effettuate in precedenza dallo Stato membro interessato, senza dover procedere a nessun altro adeguamento o conversione (eliminazione del rischio di cambio);
 - per i paesi non partecipanti, resterà necessario un tasso di conversione per l'utilizzo dei fondi in questi Stati membri, anche se ciò non comporterà necessariamente che si debba proseguire con il regime esistente nella sua forma attuale: per esempio, si potrebbero modificare tutti o parte degli elementi chiave (tassi di conversione per l'agricoltura, fatti operativi, tassi contabili ecc.).
10. Il passaggio al nuovo regime agromonetario esigerà la soluzione di vari problemi tecnici:
- per i paesi partecipanti, si dovrà eliminare, secondo modalità che restano da definire, il divario tra le disposizioni agromonetarie (sul rapporto tra l'ecu e le monete nazionali) vigenti alla fine del 1998 ed i tassi di conversione fissi e irrevocabili (tra l'euro e le monete nazionali dei paesi partecipanti);
 - un'analoga transizione potrebbe rivelarsi necessaria per i paesi non partecipanti, se dal 1° gennaio 1999 verranno modificate le modalità di determinazione dei tassi di conversione per l'agricoltura;
 - per poter gestire la transizione del vecchio al nuovo regime saranno indispensabili adeguamenti tecnici: per esempio, le transazioni relative a fatti operativi risalenti al 1998 o ad anni precedenti si dovranno effettuare in base alle vecchie norme.
11. In ogni caso, la Commissione dovrebbe basare le proprie proposte su stime relativamente affidabili dei divari aggregati da eliminare, tenendo conto in particolare dell'elenco degli Stati membri partecipanti e dell'evoluzione dei mercati nel periodo precedente l'unione monetaria. Proposte specifiche saranno presentate entro la prima metà del 1998 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1999 (cfr. anche l'allegato 8). Gli adeguamenti al regime agromonetario si applicheranno anche al settore della pesca, in particolare per tutti gli importi fissati direttamente o indirettamente in base all'articolo 43 del Trattato.

B.3 LE SPESE AMMINISTRATIVE

12. Per tutte le istituzioni e organi comunitari insieme, queste spese ammontano a circa 2,7 miliardi di ecu in termini assoluti (cifre 1996), pari a circa il 3,5% del bilancio totale (stanziamenti di pagamento 1996). Le retribuzioni e le pensioni costituiscono di gran lunga la voce di maggiore entità di questa categoria di spese e vengono pagate in moneta nazionale (cfr. allegato 1B). Lo stesso vale per l'affitto e le spese di manutenzione degli uffici.

13. Il calcolo e il pagamento delle retribuzioni sono basati sullo Statuto del personale (articoli 63-65)⁶, secondo un metodo imperniato sui seguenti principi:
- le retribuzioni sono calcolate e versate nella moneta nazionale della sede di servizio del funzionario⁷;
 - l'entità della retribuzione mensile nella moneta nazionale resta fissa (con riserva di uno o due adeguamenti annuali, per tener conto dell'andamento dei prezzi e del potere d'acquisto dei pubblici dipendenti degli Stati membri), con la conseguenza che le spese di bilancio calcolate in ecu variano ogni mese. Con l'introduzione dell'euro questo rischio di cambio scomparirà, ovviamente, per tutte le retribuzioni o pensioni pagate ai funzionari in servizio negli Stati membri partecipanti;
 - l'equivalenza dei poteri di acquisto è garantita dall'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari che non sono in servizio a Bruxelles o in Lussemburgo. A tale scopo, viene applicato un coefficiente correttore che, in combinazione con un tasso di cambio fisso, tiene conto del livello generale dei prezzi, comparato a quello del Belgio e del Lussemburgo.
14. La maggioranza del personale comunitario è concentrata in pochi Stati membri: ecco perché, nei totali globali, alcune monete nazionali hanno un peso più che proporzionale. Per esempio, circa il 90 % dei 29.650 funzionari della Comunità che lavorano per le varie istituzioni e organi comunitari sono in servizio a Bruxelles o in Lussemburgo. Anche tra i pensionati, la maggioranza (il 55% su un totale di 8.350 persone) vive in Belgio o in Lussemburgo. L'entità degli effetti del passaggio all'euro dipenderà dunque soprattutto dalla partecipazione del Belgio e del Lussemburgo all'unione monetaria. Alcune altre categorie di spese sono in stretto nesso con il sistema di retribuzione (cfr. allegato 4) e subiranno quindi analoghi effetti.
15. Attualmente, lo schema delle retribuzioni e altri importi finanziari (soglie, massimali ecc.) figuranti nello Statuto dei funzionari sono indicati in franchi belgi. Se il Belgio entrerà nello spazio euro, il passaggio di questi importi ai loro equivalenti in euro ai tassi di conversione ufficiali avrà luogo soltanto, secondo le disposizioni del regolamento relativo all'introduzione dell'euro⁸ e se non intervengano altre disposizioni giuridiche, al termine del periodo di transizione (il 31 dicembre 2001).

Dato il valore emblematico e la rilevanza politica della retribuzione del personale comunitario, sarebbe opportuno assicurare che tutti gli importi figuranti nello

⁶ In generale, le medesime disposizioni si applicano alle pensioni, che vengono calcolate secondo modalità analoghe.

⁷ In genere, gli agenti della Comunità in servizio fuori del territorio dell'Unione europea sono retribuiti in franchi belgi, con la possibilità di convertire una parte della loro retribuzione in moneta locale.

⁸ Articolo 14 del regolamento ... / 98 del Consiglio riguardante l'introduzione dell'euro, fondato sull'articolo 109, paragrafo 4, del trattato CE, che sarà adottato alla metà del 1998, quando sarà stato deciso l'elenco degli Stati membri partecipanti. Cfr. anche la risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro (GU C 236 del 2.8.1997, pp. 7-12).

Statuto del personale siano indicati in euro fin dall'inizio della terza fase (1° gennaio 1999). Questa conversione immediata in euro deriverebbe da una clausola di passaggio orizzontale (cfr. la scheda sulle retribuzioni e pensioni all'allegato 8), che ridurrebbe a zero la durata del periodo di transizione in questo settore particolare, anticipando così la conversione in euro di tutti i riferimenti monetari attualmente in franchi belgi. Questa clausola assicurerebbe la modifica immediata, dal 1° gennaio 1999, dell'unità di conto nella quale sono stabiliti e calcolati i diritti legali nel settore delle retribuzioni e pensioni del personale (da distinguere dall'unità di conto nella quale le retribuzioni e pensioni vengono effettivamente pagate). Va anche notato che quest'operazione non comporta nessuna modifica sostanziale (cioè degli importi finali versati al personale): tutti i bollettini di stipendio saranno in euro e le retribuzioni e pensioni saranno pagate in euro negli Stati membri partecipanti e nelle rispettive monete nazionali nei paesi non partecipanti.

16. Infine, si preparerà adeguatamente e si varerà un'ampia campagna d'informazione per istruire appieno il personale comunitario sull'euro in generale e in particolare sulla modifica nominale delle retribuzioni e pensioni. Questa campagna si dovrebbe varare ben prima del 1° gennaio 1999, preparandola in consultazione con i sindacati. Iniziative specifiche vanno previste per i pensionati comunitari, per i quali l'informazione potrebbe altrimenti risultare meno facile da acquisire. La campagna sarà preparata e varata simultaneamente in tutte le istituzioni comunitarie.

C. L'ADATTAMENTO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

C.1 IL QUADRO GIURIDICO DELL' EURO

17. Il quadro giuridico per il passaggio all'euro è costituito dai due regolamenti euro⁹ (il cui contenuto è presentato brevemente all'allegato 5), i quali agevoleranno la transizione, basandola sul principio della continuità giuridica. Oltre ad alcune disposizioni di ordine pratico (per esempio le regole in materia di conversione e di arrotondamento), tali regolamenti stabiliscono anche il diritto monetario di base negli Stati membri partecipanti.

Per quanto riguarda la sostituzione dei riferimenti monetari negli strumenti giuridici (quali le leggi, i contratti ecc.), sono previste le seguenti disposizioni:

- dal 1° gennaio 1999, ogni riferimento all'ecu diventerà riferimento all'euro, in rapporto di perfetta parità;
- dal 1° gennaio 2002 i riferimenti alle unità monetarie nazionali saranno considerati riferimenti all'unità euro, ai tassi di conversione.

⁹ 1. Regolamento (CE) n° 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, che fissa alcune disposizioni relative all'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, pp. 1-3)

2. Regolamento (CE) n° .. ' 98 del Consiglio riguardante l'introduzione dell'euro, fondato sull'articolo 109, paragrafo 4, del trattato CE, che sarà adottato alla metà del 1998, quando sarà stato deciso l'elenco degli Stati membri partecipanti. Cfr. anche la risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro (GU C 236 del 2.8.1997, pp. 7-12).

18. I due regolamenti euro hanno un'incidenza diretta sul diritto comunitario. Con una ricerca ragionata tramite la base dati Celex, comprendente tutti gli atti giuridici comunitari (compresi gli accordi internazionali), si sono individuati i testi (oltre 4.000 in totale) direttamente interessati dal passaggio all'euro in quanto contenenti riferimenti di tipo monetario (importi in ecu o in moneta nazionale, riferimenti a tassi d'interesse o di cambio, clausole di conversione e di arrotondamento ecc.). I servizi della Commissione hanno proceduto all'esame particolareggiato di questi atti giuridici per assicurare che tutti siano integralmente "compatibili con l'euro" alla data del 1° gennaio 1999. In ampia maggioranza, tali testi contengono semplici riferimenti ad importi in ecu. A livello amministrativo, sono stati esaminati anche i contratti e gli altri accordi firmati con terzi (fornitori di beni e di servizi, esperti ecc.).

C.2 LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELL' INTRODUZIONE DELL' EURO PER LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

a) Riferimenti a importi, massimali, soglie ecc. stilati in ecu

19. La prima conseguenza, e la più ovvia, per il diritto comunitario risulta dal fatto che l'ecu sarà sostituito con l'euro dal 1° gennaio 1999. A livello tecnico l'adattamento è relativamente semplice, poiché, a differenza delle monete nazionali, il tasso di conversione di 1 = 1 è fin d'ora noto e sicuro.

Nel caso dei riferimenti semplici, dove la cifra comunitaria convenuta, per esempio, per il capitale minimo di un istituto di credito è di 5 milioni di ecu, è chiaro che dal 1° gennaio 1999 la cifra della direttiva diventerà giuridicamente 5 milioni di euro in seguito all'applicazione dei regolamenti suddetti, senza dover adottare nessun'altra disposizione a livello comunitario o nazionale, a condizione che la legislazione nazionale sia conforme al diritto comunitario. I riferimenti semplici sono i riferimenti a importi il cui valore in ecu deve corrispondere costantemente ad un valore equivalente in moneta nazionale (per esempio nel contesto di un regolamento o di una direttiva applicabile in tutti gli Stati membri).

20. Il problema si fa più complesso se la cifra comune in ecu figurante in uno strumento giuridico comunitario è corredata (come avviene molto spesso) da una clausola riguardante la conversione nelle rispettive monete nazionali. In genere, queste clausole prevedono una data (o formula) di riferimento per la conversione di importi in ecu nella moneta nazionale. Per ottenere importi adeguati in moneta nazionale, queste clausole autorizzano spesso le autorità nazionali ad effettuare operazioni di arrotondamento (per esempio sino al 10% dell'importo iniziale). Gli importi convertiti restano fissi fino all'esame successivo dopo uno, due, tre e qualche volta ancora più anni (clausola di revisione). In certi casi, la clausola impone agli Stati membri di adeguare gli importi se le fluttuazioni della loro moneta hanno superato un determinato margine di tolleranza, il che comporta revisioni senza periodicità prestabilita, a cui si procede in effetti in momenti e secondo frequenza diversi per ciascuno Stato Membro. Altre disposizioni prevedono un tasso di conversione da applicare ad una determinata data, senza

possibilità di revisione. La tabella all'allegato 6 presenta la tipologia delle clausole di conversione più frequenti nel diritto comunitario.

21. Nell'interpretare i testi di legge in tal campo si devono rammentare due principi:
- secondo il principio della continuità giuridica, gli importi già fissati per una durata prestabilita in applicazione di una direttiva a livello nazionale non vanno modificati immediatamente in seguito all'introduzione dell'euro. In base a questo principio, gli importi nelle unità monetarie nazionali possono rimanere validi per un certo tempo nel periodo di transizione, poiché, a norma del principio "né obbligo né divieto", in ogni Stato Membro le unità monetarie nazionali resteranno la base di riferimento fino a tutto il 2001;
 - secondo il principio della coerenza giuridica (e della parità di trattamento tra i paesi partecipanti), a tutti questi importi comunitari armonizzati si deve conferire una nuova "base" dal 1° gennaio 1999, in modo che da tale data gli Stati membri partecipanti applichino valori identici, il che assicurerà la parità di trattamento tra loro. Di conseguenza, l'opzione dell'arrotondamento non avrà più ragion d'essere nei paesi partecipanti, poiché non sarà più possibile effettuare conversioni a tassi diversi dai tassi irrevocabili di conversione.
22. L'impostazione metodologica che si sceglierà in sede politica sarà condizionata dai due suddetti principi giuridici. Il risultato dipenderà dalla formulazione precisa dei testi giuridici in questione. Poiché queste clausole di conversione monetaria sono numerose e svariate, la Commissione ha elaborato alcuni orientamenti e criteri di decisione, che sono presentati più oltre nella presente comunicazione, intesi a garantire la coerenza tra le diverse politiche e ad evitare l'adozione di disposizioni giuridiche non necessarie. In alcuni settori, quest'impostazione è già stata discussa con gli Stati membri, per determinarne le conseguenze pratiche.

Nei casi in cui gli importi citati negli atti comunitari fanno sorgere obblighi di pagamento (per esempio a carico del bilancio comunitario), è quanto mai auspicabile la parità di trattamento, secondo il principio della coerenza giuridica, e quindi una uniformazione quanto più tempestiva possibile (cioè al 1° gennaio 1999).

Per gli importi che costituiscono riferimenti giuridici (per esempio le soglie, i massimali ecc.), la situazione dipenderà in particolare dalla presenza o no nel testo di una clausola di revisione automatica o di fluttuazione monetaria (il che non è sempre il caso) e dall'eventuale autorizzazione ad arrotondare le cifre:

- se il testo non comprende una clausola di revisione (per esempio la clausola della "data fissa"), applicando il principio della continuità si potrebbe arrivare ad una situazione dove gli importi indicati nella legislazione nazionale non convergerebbero mai in termini di euro tra i paesi partecipanti neanche dopo il 1° gennaio 2002. In questi casi possono essere opportune misure legislative specifiche (per esempio modificando la clausola di conversione ed introducendo eventualmente una clausola di revisione automatica per i paesi non partecipanti) per assicurare valori identici in euro, almeno a decorrere dal 1° gennaio 2002;

- nel caso di revisioni a periodicità fissa (per esempio revisioni prestabilite secondo un calendario fissato in anticipo dallo strumento giuridico in oggetto) l'impostazione metodologica dovrebbe, preferibilmente, basarsi sulla continuità al 1° gennaio 1999, fino alla prima revisione da effettuare dopo tale data. Al momento di questa prima revisione, in genere la clausola di revisione non si applica più nei paesi partecipanti, perché è diventata senza oggetto (il suo scopo è compensare le fluttuazioni monetarie), e di conseguenza diventano di applicazione diretta i tassi di conversione. Tuttavia, il processo di revisione non subisce modifiche nel caso dei paesi non partecipanti;
 - per le revisioni a periodicità variabile (per esempio a norma delle clausole di fluttuazioni monetarie), la clausola ha lo scopo di mantenere le cifre nazionali quanto più vicine possibile alla cifra figurante nel diritto comunitario. Al 1° gennaio 1999 queste clausole diventano dunque senza oggetto per gli Stati membri partecipanti, i quali devono provvedere ad adeguare le loro cifre nazionali agli equivalenti in moneta nazionale dell'importo stabilito nel diritto comunitario;
 - gli Stati membri possono tuttavia continuare ad applicare le clausole di arrotondamento, se lo desiderano, poiché nel periodo di transizione resta valida la ragion d'essere di tali clausole (cioè determinare importi adeguati nelle unità monetarie nazionali). Tuttavia, per i paesi partecipanti queste clausole diventano senza oggetto al termine del periodo di transizione: gli Stati membri che hanno deciso di avvalersene devono quindi provvedere perché gli importi in euro figuranti nel diritto comunitario diventino applicabili anche nella legislazione nazionale al più tardi dal 1° gennaio 2002. Per ragioni di coerenza, sarà spesso auspicabile che gli Stati membri partecipanti si astengano dall'avvalersi della facoltà di arrotondamento.
23. L'applicazione sistematica delle linee guida sin qui descritte assicurerà la coerenza globale della legislazione comunitaria. Nei casi in cui il risultato non è considerato adeguato sotto il profilo politico, si proporranno provvedimenti specifici (per esempio modifiche o addirittura nuovi testi di legge). Nell'allegato 7 queste linee guida sono descritte con maggiore ampiezza. I risultati dell'esame minuzioso al quale la Commissione ha sottoposto la legislazione comunitaria ed i vari provvedimenti complementari previsti sono presentati in una serie di schede tecniche (cfr. allegato 8) relative a vari settori della politica comunitaria. Nelle schede è descritta anche l'applicazione delle linee guida.

Perlopiù, tali schede hanno la forma di "note esplicative" e forniscono l'interpretazione giuridica del significato e degli effetti delle varie clausole nella prospettiva dell'introduzione dell'euro. In altri casi, nelle schede è indicato perché e quando la Commissione intende presentare proposte di testi giuridici. In vari casi, la Commissione ha già discusso con gli Stati membri alcune interpretazioni giuridiche, per esempio nell'ambito di riunioni di comitati. Tali testi sono attualmente disponibili¹⁰.

¹⁰ Comitato delle assicurazioni (XV/2049/97), comitato consultivo bancario (XV/1057/97), comitato consultivo per i pubblici appalti (CC 97/11 e CC 97/26), gruppo consultivo sui testi di legge relativi alla contabilità (XV/7002/97).

Inoltre, numerosi testi comunitari richiedono l'attuazione da parte degli Stati membri (per esempio il recepimento di una direttiva in un testo giuridico nazionale e l'aggiornamento regolare, se necessario, della clausole di "valore attuale" figuranti nelle direttive). Gli Stati membri devono controllare di continuo tali testi, ai fini della conformità.

24. Nel diritto comunitario sono numerosi i riferimenti "alle monete nazionali". Tuttavia, simili riferimenti non diventeranno obsoleti per quanto riguarda i paesi partecipanti per il semplice fatto che vari Stati membri avranno la medesima moneta nazionale dal 1° gennaio 1999. È chiaro che questi riferimenti restano interamente validi nel caso dei paesi non partecipanti; nel caso dei paesi partecipanti, essi riguardano ovviamente l'euro come moneta e, in generale, saranno interpretati come relativi alla "unità monetaria nazionale" dell'euro fino al 2002.

b) Casi che richiedono una soluzione specifica

25. In un'esigua minoranza dei casi analizzati, applicare il principio della continuità darebbe risultati poco soddisfacenti perché non permetterebbe di risolvere un problema tecnico oppure perché porterebbe a un'anomalia giuridica o economica. Simili casi, che vanno trattati individualmente, spesso richiedono l'adozione di disposizioni giuridiche ad hoc. Al riguardo, cfr. l'allegato 8.

Un esempio è dato dalle difficoltà che possono sorgere quando si fa riferimento a specifici tassi d'interesse (per esempio nel contesto di clausole penali). Alcuni di questi tassi scompariranno con l'introduzione dell'euro. In alcuni casi si rivelerà necessaria un'ampia revisione: sarà il caso, per esempio, del sistema attuale dei tassi minimi d'interesse (chiamati tassi TICR), che si applica alle varie monete alle quali fa riferimento l'Accordo OCSE relativo ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'arrivo dell'euro sulla scena monetaria esigerà la modifica dei metodi di fissazione di tali tassi minimi per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti (cfr. la scheda sui crediti all'esportazione all'allegato 8).

c) Conseguenze per gli accordi con paesi terzi

26. Sono in vigore numerosi accordi bilaterali tra la Comunità e paesi terzi in diversi settori (per esempio, assicurazioni, pesca ecc.). Di solito, in simili accordi figurano riferimenti monetari: di conseguenza, su di essi avrà ripercussioni l'introduzione dell'euro: sino a tutto il 1998 questi accordi si baseranno su obblighi finanziari e riferimenti indicati in ecu, che saranno convertiti automaticamente in euro a norma dei già menzionati regolamenti in materia, senza che nessuna parte firmataria debba prendere iniziative specifiche. Secondo la dottrina giuridica internazionale in campo monetario, che secondo l'opinione prevalente comprende l'ecu, sotto il profilo formale non è necessario "negoziare" il passaggio all'euro con i partner. È una fortuna, se si considera il lungo iter procedurale necessario per modificare formalmente tali accordi. Per ragioni pratiche, è auspicabile una certa

informazione delle parti interessate prima del 1° gennaio 1999 (cfr. la scheda sugli accordi internazionali all'allegato 8).

D. GLI ASPETTI OPERATIVI DELLA TRANSIZIONE

D.1. GESTIONE DI TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA

27. Come risultato della situazione descritta alla sezione B.1. secondo la quale praticamente tutte le entrate vengono versate nelle monete nazionali, mentre circa la metà delle spese è pagata in ecu, il servizio di tesoreria della Commissione si trova attualmente di fronte ad un'ingente penuria strutturale di ecu: a causa di questo "deficit", il servizio di tesoreria deve procurarsi fra i 33 e i 35 miliardi di ecu all'anno sul mercato libero, servendosi normalmente delle monete degli Stati membri che sono contribuenti netti al bilancio. Il passaggio all'euro, e il conseguente afflusso di risorse versate in euro tenderà a chiudere questo circolo vizioso, riducendo quindi drasticamente la necessità di tali acquisti massicci di valuta. Fin dall'inizio della terza fase, le operazioni di cambio della Commissione costituiranno dunque una percentuale molto più ridotta delle entrate e dei pagamenti di bilancio rispetto alla situazione attuale. L'ampiezza della riduzione dipenderà in particolare dalla dimensione rispettiva degli spazi euro e non euro.
28. Un secondo fattore contribuirà a questa riduzione delle operazioni di cambio. Gli Stati membri pagano i loro contributi al bilancio tramite conti di "risorse proprie" tenuti presso il loro Tesoro o presso la loro banca centrale. Il servizio di tesoreria della Commissione attinge da questi conti per onorare gli obblighi di pagamento della Comunità. Una o due volte al mese, la Commissione emette una serie di ordini di trasferimento tra questi conti, in modo che i depositi su questi 15 conti siano più o meno proporzionali al contributo che ogni Stato Membro versa al bilancio¹¹. Le operazioni di cambio risultanti da questa operazione mensile di riequilibrio (attualmente si tratta in media di circa 1,5 miliardi di ecu al mese) saranno considerevolmente ridotte dal 1° gennaio 1999, poiché molti trasferimenti saranno semplicemente effettuati in euro, senza la necessità di convertire monete.
29. La riduzione globale del numero di monete, conseguente all'introduzione dell'euro avrà ulteriori effetti positivi in termini di gestione delle monete e dei conti. Attualmente la Commissione tiene in ogni Stato membro almeno due conti bancari commerciali, uno per le operazioni in moneta nazionale e l'altro per le operazioni in ecu. Nei paesi partecipanti, i due conti saranno fusi in uno solo (al più tardi al 1° gennaio 2002). Si è pensato di effettuare questa semplificazione poco dopo l'inizio del periodo di transizione. Sono in corso colloqui con le istituzioni finanziarie sugli aspetti pratici delle operazioni di pagamento durante il periodo di transizione e oltre.
30. Nella sua qualità di mutuataria a norma dei Trattati CE, CEEA ed Euratom, la Commissione definirà presto la propria posizione per quanto riguarda la ridenominazione in euro dei suoi debiti insoluti, basandosi sulle decisioni che su

¹¹ Quest'obbligo di riequilibrio è stabilito all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento n. 89/1552 del Consiglio, del 29 maggio 1989, relativo al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

tale questione prenderanno gli Stati membri partecipanti. Così come si presenta attualmente la situazione, la massima parte dei debiti contratti dalle CE, dalla CEEA e dall'Euratom saranno pagati prima del 1999. Per la maggior parte, i debiti ancora non pagati sono denominati in ecu e non richiederanno azioni specifiche al momento del passaggio all'euro. Altri debiti in sospeso sono d'importo esiguo: di conseguenza, la loro ridenominazione non è ritenuta una priorità essenziale.

Per quanto riguarda i prestiti, i debitori potrebbero essere disposti ad accettare la ridenominazione dei loro debiti in euro. Inoltre, sarà loro ricordato che hanno il diritto di passare all'euro per tutti i pagamenti relativi a prestiti ottenuti nelle monete degli Stati membri partecipanti.

31. Tramite il suo servizio di tesoreria, la Commissione intende stabilire rapporti di lavoro con la BCE per quanto riguarda la conduzione delle sue operazioni finanziarie, in particolare al fine di semplificare e razionalizzare ulteriormente, ove sia possibile e auspicabile, i flussi monetari esistenti. La Commissione sta esaminando con l'IME le modalità di un'eventuale partecipazione volontaria al futuro sistema della BCE di notifica delle operazioni di cambio di importi ingenti, un sistema che farà parte degli strumenti di sorveglianza della politica monetaria di cui disporrà la Banca.

D.2. STATISTICHE

32. In un numero considerevole di serie cronologiche statistiche dell'Eurostat figurano unità monetarie: il passaggio all'euro avrà quindi un'incidenza diretta in tale settore. Alcune di queste serie monetarie sono indicate in monete nazionali (serie primarie), mentre altre sono in ecu (serie di riferimento comune) e servono soprattutto per raffronti e/o aggregati (per esempio per il calcolo del PIL comunitario). L'introduzione dell'euro avrà incidenza, ma in forma indiretta, anche su altre serie, come quelle riguardanti gli indici dei prezzi.
33. L'Eurostat ha effettuato i suoi lavori preparatori sulle conseguenze pratiche del passaggio all'euro nell'ambito del gruppo di lavoro statistico dell'IME (al quale hanno partecipato pure l'FMI e la BRI). Anche gli Stati membri sono stati associati a questi lavori tramite il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Inoltre, l'Eurostat ha proposto di costituire per l'euro un LEG specifico ("Leadership Group" o gruppo guida, una nuova forma di compartecipazione tra la Commissione e gli Stati membri), per preparare dati intesi ad aiutare gli Stati membri a convertire in euro le loro statistiche nazionali. Presiederà i lavori l'INSEE (Francia); nel gruppo saranno rappresentati anche la Finlandia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Spagna.
34. Si riassumono qui di seguito le principali conclusioni operative a cui è giunto sinora l'Eurostat:
 - le serie cronologiche primarie (nelle monete nazionali) degli Stati membri partecipanti saranno riformulate dividendole per il tasso di conversione per quanto riguarda i dati anteriori al 1° gennaio 1999 (rimarranno invariati i dati nelle monete dei paesi non partecipanti): ciò assicurerà la continuità dei dati

statistici lasciando intatte al tempo stesso tutte le caratteristiche statistiche delle serie (per esempio tassi di crescita ecc.). Sono tuttora in studio altre tre soluzioni (tenere serie eterogenee, pubblicare soltanto i dati in ecu, sviluppare una soluzione specifica per ogni serie);

- le serie cronologiche di riferimento comune (in ecu, al tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle CE) restano invariate per quanto riguarda i dati anteriori al 1999, mentre i dati successivi saranno in euro;
- si elaboreranno nuovi aggregati statistici per lo spazio euro, con statistiche corrispondenti per i paesi non facenti ancora parte di questo spazio.

Tali raccomandazioni riguardano soltanto la pubblicazione dei dati. Si deve dar la preferenza ad una politica comune di conversione per tutto il sistema statistico europeo.

35. Fissare i tassi di cambio e pubblicarli è necessario per molteplici motivi, in particolare per i riferimenti nei testi giuridici. Gli operatori di mercato hanno chiesto che i tassi di riferimento dell'euro siano pubblicati ogni giorno da un organismo ufficiale qualificato: l'IME ha quindi annunciato la sua intenzione di proporre che questo compito sia affidato al SEBC (cfr. il comunicato dell'IME del 1° luglio 1997). Ciò assicurerà anche la continuità giuridica per quanto riguarda l'attuale pubblicazione quotidiana, da parte della Commissione, dei tassi di cambio dell'ecu, ai quali si fa spesso riferimento nel diritto comunitario.

È necessario anche rammentare la necessità di disporre di adeguati tassi d'interesse di riferimento per l'euro, poiché vengono applicati in alcuni settori (crediti all'esportazione ecc.) e da operatori esterni. Ciò assicurerebbe inoltre la continuità dell'attuale modello basato sulla curva di rendimento dell'ecu. Sono in fase di esame varie questioni tecniche e metodologiche.

D.3 INFORMATICA

36. L'introduzione dell'euro avrà incidenza sugli attuali sistemi informatici delle varie istituzioni comunitarie, alla pari del problema della fine del millennio, che sarà in gran parte concomitante. I necessari adeguamenti dei programmi informatici saranno in genere preparati e attuati secondo modalità decentrate.

Per quanto riguarda la Commissione, si è costituito un gruppo di lavoro specifico "Euro/Anno 2000" per assistere i vari servizi nella preparazione dei loro sistemi per entrambi gli eventi. Il gruppo elabora attualmente l'inventario dei principali sistemi e programmi sui quali inciderà l'uno o l'altro evento. Da un primo studio risulta che le iniziative in campo informatico in relazione all'euro dovranno incentrarsi nei seguenti settori: basi di dati statistici, operazioni di tesoreria (entrate e pagamenti di bilancio), esecuzione dei contratti e regimi agromonetari. In ciascuno di questi settori, è previsto di completare i lavori in tempo utile per la transizione alla terza fase.

Infine, la Commissione sta preparando l'integrazione del simbolo dell'euro nelle proprie configurazioni informatiche standardizzate.

D.4 ALTRI ASPETTI

37. Mentre si avvicina l'inizio della terza fase, la Commissione s'impegna sempre più in attività d'informazione e di comunicazione relative agli aspetti pratici del passaggio all'euro e alla preparazione delle imprese e dei cittadini a tale riguardo. I documenti tecnici relativi a questioni legali o finanziarie, preparati inizialmente per uso interno della Commissione, presentano spesso interesse per gli ambienti esterni: quindi tali documenti vengono fatti circolare in misura sempre crescente fuori dell'istituzione, in particolare quando possano essere di aiuto a terzi per prepararsi all'introduzione dell'euro. Alcune di queste relazioni interne sono in effetti il risultato di domande poste alla Commissione o di richieste specifiche di chiarimento presentatele.

Di recente è stata avviata una serie speciale di pubblicazioni relative all'euro, dal titolo EURO PAPERS¹², allo scopo di diffondere documenti di natura tecnica o pratica, così da assistere gli operatori economici ed altri interessati nei loro preparativi per il passaggio all'euro. Inoltre, ci si avvale sempre più di EUROPA, il server ufficiale Internet della Commissione e in particolare del sito EURO (<http://euro.eu.int>) per rendere pubblici tali documenti e tutto l'altro materiale destinato al grande pubblico.

38. Poiché tutte le istituzioni ed organi comunitari sono coinvolti, anche se entro limiti diversi, nel passaggio all'euro, si è costituita una rete informale interistituzionale di punti di contatto per favorire gli scambi e la diffusione delle informazioni. Inoltre, la rete deve coordinare tutte le azioni d'interesse comune (per esempio la campagna d'informazione del personale uro). Altre sedi di cooperazione interistituzionale sono il Collegio dei capi dell'amministrazione (che si occupa in particolare delle questioni relative alle retribuzioni) e il Comitato interistituzionale dell'informatica.

E. CONCLUSIONI

39. La valutazione globale della Commissione sugli effetti e sulle conseguenze pratiche del passaggio all'euro è ampiamente positiva, per quanto riguarda al tempo stesso le ripercussioni sulle politiche comunitarie ed il funzionamento interno della Commissione e delle istituzioni comunitarie in generale:
- gli effetti sul bilancio comunitario saranno positivi per le entrate e per le spese: per esempio, si ridurrà in misura sostanziale il rischio inerente al cambio a carico del bilancio comunitario; sarà agevolata la gestione monetaria, ecc.;
 - si avrà una notevole semplificazione nell'ambito di alcune politiche comunitarie: l'esempio di maggior rilievo è probabilmente il regime agromonetario;

¹² Sinora sono stati pubblicati sei numeri, riguardanti rispettivamente: gli aspetti esterni dell'Unione economica e monetaria, la contabilità per l'introduzione dell'euro; il quadro giuridico per l'uso dell'euro; una tavola rotonda sugli aspetti pratici del passaggio all'euro, una lista di controllo sull'introduzione dell'euro per le imprese ed i revisori di conti.

- benché siano necessari lavori specifici per agevolare il passaggio all'euro, lo sforzo richiesto dalla transizione appare ragionevole in rapporto ai vantaggi: per esempio, i testi giuridici specifici da adottare per il passaggio all'euro saranno in numero estremamente ridotto, e non si prevede che il passaggio operativo causerà distorsioni nell'attività, purché i lavori preparatori in corso continuino secondo il calendario previsto.

Per quanto riguarda il passaggio all'euro nei testi di legge, gran parte del lavoro spetterà agli Stati membri. Il passaggio dovrà avvenire nel contesto della revisione globale della legislazione nazionale, in qualche caso sin dal 1° gennaio 1999 ma perlopiù con decorrenza dal 2002 o anche prima.

40. In ampia misura, i lavori comunitari per il passaggio all'euro si concentreranno nel periodo precedente il 1° gennaio 1999, contrariamente a quanto avverrà ai livelli nazionale, regionale e locale, dove i lavori si prolungheranno per tutta la durata del periodo di transizione e in qualche caso si concentreranno prima del termine di tale periodo (1° gennaio 2002), quando cominceranno a scomparire le unità monetarie nazionali. Poiché le operazioni finanziarie comunitarie sono basate perlopiù sull'ecu, l'introduzione dell'euro avverrà pressoché esclusivamente il 1° gennaio 1999, cioè senza periodo di transizione. Anche se la massima parte degli adeguamenti saranno quindi introdotti tutti insieme sin dall'inizio dell'UME, l'introduzione dell'euro si compirà senza difficoltà e in modo ordinato per quanto riguarda non soltanto le politiche e la legislazione comunitarie ma anche l'organizzazione e il funzionamento interno delle varie istituzioni comunitarie.

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI A CARICO DEL BILANCIO 1996

ALLEGATO 1A

	Descrizione	Pagamenti in ecu		Pagamenti nelle monete nazionali		Totale	
Sotto- sezioni		In milioni di ecu	%	In milioni di ecu	%	In milioni di ecu	%
Parte A	Stanziamenti di funzionamento	693,80	24,03	2.023,10	75,97	2.662,90	100,00
Parte B	Stanziamenti operativi						
B0	Garanzie, riserve	936,40	100,00	0,00	0,00	936,40	100,00
B1	FEAOG, sezione Garanzia	40,10	0,10	39.041,80	99,90	39.081,90	100,00
B2	Azioni strutturali, spese strutturali e di coesione, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca	24.142,30	98,00	493,60	2,00	24.635,90	100,00
B3	Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali	654,30	95,55	30,50	4,45	684,80	100,00
B4	Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente	163,80	94,35	9,80	5,65	173,60	100,00
B5	Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee	538,20	96,68	18,50	3,32	556,70	100,00
B6	Ricerca e sviluppo tecnologico	2.615,90	90,27	281,90	9,73	2.897,80	100,00
B7	Azioni esterne	3.642,20	97,07	110,10	2,93	3.752,30	100,00
B8	Politica estera e di sicurezza comune	51,40	100,00	0,0	0,00	51,40	100,00
	Totale Parte B	32.784,60	45,05	39.986,20	54,95	72.770,80	100,00
	Totale Parti A + B	33.424,40	44,31	42.009,30	55,69	75.433,70	100,00

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI A CARICO DEL BILANCIO 1996

ALLEGATO IB

Sotto-sezioni	Descrizione	Pagamenti in ecu		Pagamenti nelle monete nazionali		Totale	
		In milioni di ecu	%	In milioni di ecu	%	In milioni di ecu	%
A1	Spese concernenti le persone facenti parte dell'Istituzione	94,20	5,54	1.606,90	94,46	1.701,10	100,00
A2	Immobili, materiale e spese varie di funzionamento	165,80	47,50	183,20	52,49	349,00	100,00
A3	Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'Istituzione	193,80	97,05	5,90	2,95	199,70	100,00
A4	Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali	50,40	64,53	27,70	35,47	78,10	100,00
A5	Informatica	95,20	97,64	2,30	2,36	97,50	100,00
A6	Spese per il personale di funzionamento delle delegazioni della Comunità europea	14,60	8,59	155,30	91,41	169,90	100,00
	Ufficio delle pubblicazioni	25,80	38,17	41,80	61,83	67,60	100,00
	Totale Parte A	639,80	24,03	2.023,10	75,97	2.662,90	100,00

ALLEGATO 2**Gli effetti del passaggio all'euro sui settori politici
gestiti separatamente dal bilancio comunitario****A. CECA****A.1 Entrate e spese**

Le entrate di bilancio sono di due tipi:

- i prelievi sulla produzione di carbone e di acciaio versati dalle imprese di questi due settori; è peraltro prevista l'abolizione di tali prelievi dal 1998;
- i redditi finanziari provenienti dagli investimenti delle riserve CECA (essenzialmente il fondo di garanzia per i prestiti).

Le spese comprendono le seguenti voci:

- misure sociali (riqualificazione, case popolari per i lavoratori del settore CECA);
- programmi di ricerca in entrambi i settori;
- sgravio di interessi per prestiti alla riconversione creatori di posti di lavoro.

Poiché il bilancio CECA è d'impegno, tutte le voci di spesa sono contabilizzate soltanto in termini d'impegno. Gli impegni in corso sono iscritti al passivo del bilancio CECA e vengono pagati successivamente (oppure annullati in misura integrale o parziale).

A.2 Quadro giuridico

Secondo le disposizioni giuridiche relative alle attività di bilancio della CECA¹³, i prelievi sui prodotti CECA sono indicati in unità di conto europee (successivamente convertite in ecu a norma della decisione 3334/80/CECA). Anche tutte le spese vanno calcolate in unità di conto europee (ora in ecu). Di conseguenza, tutti i rischi di cambio sono integralmente a carico dei contribuenti e dei beneficiari del bilancio CECA. Anche quando gli avvisi di pagamento sono in moneta nazionale, gli importi sono limitati al controvalore in ecu concordato inizialmente, senza tener conto dell'andamento dei tassi di cambio tra la moneta in oggetto e l'ecu. Poiché i regolamenti euro convertiranno automaticamente i riferimenti all'ecu in riferimenti all'euro, non è necessaria nessuna azione specifica per agevolare il passaggio all'euro.

B. Il Fondo europeo di sviluppo (FES)**B.1 Entrate**

Gli Stati membri versano i loro contributi in ecu, tranne la Germania, che paga in moneta nazionale. Sono in ecu anche tutti gli importi menzionati nella convenzione di Lomé. Quindi il passaggio all'euro sarà automatico e non dovrebbe porre problemi.

¹³ Articoli 49 e 50 del trattato CECA, completati dalle decisioni 2/52/CECA e 3/52/CECA (redditi CECA) e la decisione 3289/75/CECA (spese).